



Decreto Dirigenziale n. 242 del 15/10/2010

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

RILASCIO AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IGIENICO-SANITARI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE E IL DEPOSITO DI ADDITIVI ALIMENTARI - "MAGALDI LIFE S.R.L." CON SEDE IN SALERNO.

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione G.R. n. 3466 del 03/06/2000.
VISTA la Legge 30/04/1962 n. 283.
VISTO il D.P.R. 26/03/1980 n. 327.
VISTA la legge regionale 08/03/1985 n. 13.
VISTO il decreto ministeriale 27/02/1996 n. 209.
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1997 n. 514.
VISTO il decreto ministeriale 05 febbraio 1999.
VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/04/2004.
VISTO il decreto legislativo 06/11/2007 n. 193.
VISTA la nota circolare del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali 04/07/2008 n. 20300.

VISTA la domanda datata 25/03/2010 e acquisita al protocollo del Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria n. 2010.0298845 del 06/04/2010, presentata dal sig. Magaldi Emilio, nato a Salerno il 24/06/1970, in qualità di legale rappresentante dell'azienda "Magaldi Life s.r.l." con sede in Via Case Rosse n. 19/A – 84131 Salerno, intesa ad ottenere l'autorizzazione ai soli fini igienico-sanitari per la produzione, commercializzazione e deposito di gas alimentari di cui all'elenco "Allegato A" che forma parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il parere igienico-sanitario favorevole espresso dal Direttore del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. Salerno con nota prot. n. 11407/C del 26/07/2010;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 del Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di autorizzare, ai soli fini igienico-sanitari la società "MAGALDI LIFE s.r.l." con sede in Salerno - Via Case Rosse n. 19/A – 84131, alla produzione, commercializzazione e deposito di gas alimentari di cui all'elenco "Allegato A" che forma parte integrante del presente provvedimento.
2. Di fare obbligo al legale rappresentante della suddetta società di comunicare ogni variazione riferita alle condizioni strutturali dei locali o del ciclo di lavorazione all'Autorità Sanitaria competente ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 327/1980.
3. Di precisare che l'autorizzazione ai soli fini igienico-sanitari al suddetto stabilimento è valida fino al permanere delle condizioni in base alle quali essa è stata concessa.
4. Di notificare copia del presente provvedimento al Legale Rappresentante del predetto stabilimento, nonché all'A.S.L. di Salerno ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di additivi alimentari.
5. Di inviare copia al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dott. Mario VASCO